



Roma, 21 giugno 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla FIPPA – Federazione Italiana Panificatori,
Panificatori-Pasticceri ed Affini
Ufficio Legislativo
Via Alessandria, 159/D
00198 – Roma*

Prot. 25/I/0000782

Oggetto: profili formativi nel contratto di apprendistato – risposta ad interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004.

La Federazione Italiana Panificatori ha avanzato richiesta di interpello al fine di verificare la conformità all'art. 49, comma 5 *bis*, D.Lgs. 276/2003 della norma del proprio contratto collettivo che disciplina il contenuto formativo del rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 49 del D.Lgs. 276/2003, al comma 5 *bis* (aggiunto dalla L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005), attribuisce, nelle more dell'emanazione della regolamentazione regionale, la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Questo Ministero, con circolare n. 30 del 15 luglio 2005, recante gli opportuni chiarimenti relativi alle modifiche apportate dalla L. 80 cit., specifica che in virtù della disposizione contenuta nel comma 5 *bis* – dettata quest'ultima al fine di accelerare la messa a regime dell'istituto dell'apprendistato ed in considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo – il contratto di apprendistato professionalizzante, in attesa della normativa regionale, potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi

nazionali, anche antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 80/2005, che abbiano determinato – direttamente o indirettamente anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione.

L'art. 28 del CCNL Panificatori del 19 luglio 2005, nell'ambito della disciplina dei contenuti della formazione da erogare nell'apprendistato professionalizzante, stabilisce espressamente che *“in assenza della relativa normativa regionale o provinciale, ai sensi del comma 5 bis ... le parti potranno determinare il contenuto della formazione ai sensi del presente contratto collettivo e del rinvio che le parti stipulanti operano, alla luce della circolare n. 30/2005 ... ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 ed ai moduli formativi elaborati da ISFOL ...”*.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'art. 28 del CCNL in esame appare conforme alla norma primaria di cui al comma 5 bis dell'art. 49 cit. Lo stesso appare altresì in sintonia con l'opportunità, espressa nella circolare n. 30/2005, della previsione da parte del CCNL di riferimento di una precisa disciplina dei profili formativi del contratto, non risultando sufficiente un mero recepimento della normativa legale, stante l'essenzialità del momento formativo dell'apprendista.

In conclusione sembra doversi confermare che le parti sociali, con l'art. 28 del CCNL del 19 luglio 2005, ovvero mediante puntuali previsioni in materia formativa dell'apprendistato nonché mediante il rinvio ivi operato ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 e ai moduli formativi elaborati dall'ISFOL, abbia correttamente e legittimamente espresso la propria autonomia collettiva nella materia *de qua*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV